

tale nosocomio la mia trasportata, tale Ivona di nazionalità polacca, e i quattro occupanti della macchina che mi tamponava. Il trasporto della mia passeggera avveniva tramite un'amica di lei di nome Alessandra, non ricordo il cognome. La notizia delle cure mediche degli altri coinvolti l'apprendevo dallo studio di infortunistica stradale "TORTORELLA" di Taranto a cui mi sono rivolta per l'assistenza delle conseguenze del sinistro in parola.

Domanda: Ha incaricato legale per l'assistenza del sinistro in argomento?

Risposta: Sì, confermo di essermi avvalsa dell'agenzia TORTORELLA che ha seguito l'intera pratica del sinistro in questione e aggiungo di essermi avvalsa dell'Avv. LO FRANCO Luigi, a cui fa riferimento la stessa agenzia TORTORELLA.

Domanda: Ha percepito risarcimento in seguito al sinistro in parola?

Risposta: Sì ho percepito l'importo di € 4.000,00 circa, comprensivo di spese legali, per i danni materiali subiti dal mio autoveicolo.

Domanda: Il suo veicolo è stato sottoposto a perizia?

Risposta: Non ricordo tale circostanza.

Domanda: Sa indicare l'entità dei danni subiti della sua trasportata?

Risposta: Non so indicare con precisione le lesioni riportate dalla stessa ma ricordo che la ragazza si lamentava tanto da richiedere l'intervento di un'altra persona che successivamente l'accompagnava al pronto soccorso.

Domanda: Può riferire sui danni fisici riportati dalle altre persone che si sono recati al Pronto soccorso?

Risposta: Non ricordo esattamente i danni fisici degli occupanti la macchina che ha causato l'incidente, ma ricordo che queste persone lamentavano dolori.

Domanda: Nell'immediatezza del fatto è stato compilato Modello CAI?

Risposta: Sì ricordo che il Modello CAI veniva compilato subito dopo l'incidente dal conducente dell'autovettura proveniente da tergo a cui apponevo la mia firma.

In data 12 giugno 2015 si escludeva SUDOSO Vincenzo Giovanni il quale dichiarava di non ricordava nulla del sinistro in esame, ad eccezione di aver affidato la pratica all'avvocato Luigi TORTORELLA. In data 17 giugno SUDOSO Giovanni Vincenzo rendeva dichiarazioni in qualità di indagato, fornendo una descrizione dei fatti contrastante con gli atti inseriti nel fascicolo; in particolare il predetto riferiva di essersi recato subito dopo l'incidente presso l'ospedale MOSCATI di Taranto, sebbene dagli atti risultava la refertazione di primo soccorso rilasciata il giorno successivo all'asserito sinistro. L'indagato riferiva, inoltre, di essere assistito dallo studio di infortunistica stradale TORTORELLA, che patrocinava tutte le parti coinvolte nel sinistro. L'attività d'indagine permetteva di constatare che FRANCISCHIELLO Umberto risultava coinvolto in prima persona in diversi sinistri stradali simulati. Dall'esame della documentazione si rilevava che i soliti avvocati gestivano l'iter risarcitorio per tutti gli attori protagonisti del sinistro in esame, ed invero l'avvocato LO FRANCO Luigi patrocinava SCATIGNA Carla, mentre l'avvocato PASTORE Pietro patrocinava SUDOSO Giovanni Vincenzo, HAJ HAKJA Sandro Shadi e PALUMBO Luigi. Numerose sono le comunicazioni intercettate ed intercorse tra l'avv. PASTORE Pietro e

TORTORELLA CARMINE che, nella circostanza, comunicavano a mezzo SMS; il primo veniva incalzato affinché individuasse il fascicolo del sinistro in argomento, al fine di istruire debitamente SUDOSO Vincenzo Giovanni sulle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere in data 17/06/2015 dinnanzi alla AG. Il sinistro de quo appare emblematico nel fornire lo schema delle modalità operative tipiche: la costruzione del sinistro, l'intervento dei legali, il contributo dei sanitari. Altro elemento significativo a conferma della effettiva natura si rinveniva nelle dichiarazioni rese in data 04.08.2015 da SEMENOVSKAYA Nadezhda che esibiva frammenti di documentazione sanitaria riconducibile al centro DG DIAGNOSTICA GLOBALE Srl e due stralci di refertazione medica. Dall'analisi della documentazione acquisita si rivelava che i referti venivano rilasciati in data 03/08/2013 a favore GORAZD IWONA AGNIESKA, ovvero la stessa data in cui quest'ultima risultava aver sostenuto esami RX nella zona rachide cervicale presso il centro DG DIAGNOSTICA GLOBALE Srl. Inoltre i due stralci, pur riferendosi alla stessa persona, recavano due diverse patologie inconciliabili tra esse.

SINISTRO DEL 29/05/2013 DE LEO Giuseppe/CARDELLICCHIO Francesco

L'incidente veniva denunciato come avvenuto in data 29/05/2013 in Taranto e veniva comunicato il 27/11/2014 mediante richiesta risarcimento presentata dall'avvocato STRANGIO Sebastiano per conto di CARDELLICCHIO Francesco. Il predetto legale forniva la seguente dinamica: il ciclomotore assicurato targato X5KPCG di proprietà e condotto da De Leo Giuseppe si trovava a percorrere la via Vizzarro nel quartiere Praia a Mare; giunto in corrispondenza della via Delfini effettuava manovra di svolta a destra per immettersi in quest'ultima, ma in tale circostanza il De Leo perdeva il controllo del mezzo cadendo conseguentemente a terra con il trasportato Cardellicchio Francesco nei cui confronti era formulata diagnosi di ferita lacero contusa vasta gluteo SX, pluriescoriato e lombalgia post trauma, truma toracico con fratture multiple con prognosi di 20 gg s.c. Le intercettazioni telefoniche permettevano di captare in data 06/05/2015, una conversazione dal tono confidenziale, intercorsa tra Antonio TORTORELLA e l'avvocato STRANGIO Vitale Sebastiano, legale del foro di Locri. Nella conversazione al progressivo 62, il legale affermava, tra l'altro, di aver "scoperto" di avere un'amica, responsabile dell'ufficio legale della compagnia di assicurazioni DONAU; da accertamenti esperiti a mezzo banca dati IVASS si identificava CARDELLICCHIO Francesco che risultava coinvolto nel sinistro in esame, unitamente a DE LEO Giuseppe conducente del ciclomotore in argomento. In data 16 maggio 2015 veniva invitato DE LEO Giuseppe a presentarsi presso gli uffici della pg operante al fine di chiarire la vicenda in esame. In data 18.05.2015, quindi, veniva sentito a s.i.t. DE LEO Giuseppe che in merito al sinistro in argomento forniva una dinamica contraddittoria, tenuto conto che sul modello CAI veniva riportata la caduta a sinistra dopo aver effettuato la manovra di svolta a destra. Pertanto, DE LEO Giuseppe veniva sentito, sempre in data 18.05.2015, in qualità di indagato, ma si avvaleva della facoltà di non rispondere. A fronte delle gravi lesioni diagnosticate al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto nei confronti di Cardellicchio Francesco, pareva assai inspiegabile che la denuncia di sinistro e, conseguentemente la richiesta danni dell'avv.


Sebastiano Strangio con studio a Milano, fossero state avanzate ad un anno di distanza dalla data di riferito accadimento. Ulteriore elemento di falsità del sinistro lo si desume dalla circostanza che l'avv. STRANGIO Sebastiano richiedeva la visita medico legale del proprio assistito presso medico fiduciario di Matera, attestando falsamente che il CARDELLICCHIO Francesco domiciliava in quel comune. Le circostanze emerse nel corso dell'attività consentivano di accertare che il sinistro di cui all'oggetto non si è mai verificato e che le lesioni lamentate dal Cardelicchio Francesco sono conseguenti ad altro evento. In particolare come emerge dal sinistro di cui si parlerà a seguire CARDELLICCHIO Francesco, sempre in data 29/05/2013, risultava coinvolto in un ulteriore sinistro a bordo di un altro motoveicolo. E' evidente che il CARDELLICCHIO non può aver subito due sinistri lo stesso giorno e nello stesso luogo.


SINISTRO DEL 29/05/2013 CARDELLICCHIO Francesco

L'incidente veniva denunciato come avvenuto in data 29/05/2013 in Taranto e veniva comunicato il 23/03/2014, mediante richiesta risarcimento presentata dall'avvocato Lo Franco Luigi per conto di CARDELLICCHIO Francesco.

La dinamica indicata dal legale era la seguente: CARDELLICCHIO Francesco, alla guida del motoveicolo HONDA targato DS60474, sprovvisto di assicurazione, percorreva la via Vizzarro quando, all'altezza dell'intersezione stradale con via Delfini, un veicolo rimasto ignoto si sporgeva sulla via Vizzarro ponendosi sulla traiettoria dello stesso, il quale per evitare la collisione effettuava una manovra di emergenza, ma perdeva il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale. A seguito della caduta il motoveicolo condotto da CARDELLICCHIO Francesco urtava l'autovettura FIAT CROMA targata DA491VV di proprietà e condotta da ARIANTE Sergio che proveniva dal senso opposto di marcia. Secondo documentazione sanitaria l'indagato riportava una ferita lacero contusa vasta gluteo SX, pluriescoriazioni e lombalgia post trauma, trauma toracico con fratture multiple con prognosi di venti gg s.c. Dalla banca dati IVASS risultavano numerose posizioni di sinistro dalle quali si evinceva il diretto coinvolgimento di CARDELLICCHIO Francesco. Esaminando le segnalazioni si appurava che nella stessa giornata del 29/05/2013 venivano denunciate tre diverse posizioni di sinistri che vedevano il coinvolgimento di CARDELLICCHIO Francesco, ed invero il sinistro di cui al capo di imputazione n.27, il presente sinistro con l'autoveicolo rimasto ignoto capo d'imputazione n.28 e reale sinistro accaduto con l'autovettura FIAT CROMA targata DA491VV condotta da ARIANTE Sergio oggetto di rilievo da parte della Polizia Municipale di Taranto. Nella dinamica sostenuta dall'avvocato LO FRANCO Luigi del 23/03/2014 venivano indicati quali testimoni dell'accaduto NATUZZI Alessandro, SOLITO Vincenzo e GIURANO Vito, nonchè veniva fatta menzione dell'intervento da parte della Polizia Municipale di Taranto. Pertanto, in data 15/06/2015, venivano sentiti GIURANO Vito e NATUZZI Alessandro: il primo dichiarava che al momento del sinistro si trovava innanzi al Bar "YOUNG'S CAFE", sito all'intersezione tra via Vizzarro e via Lido Bruno di San Vito; il predetto confermava di aver percepito la dinamica dell'incidente riferendo che una FIAT PUNTO (non meglio individuata), condotta da una donna, percorrendo via

Delfini, nell'intento di immettersi su via Vizzarro, non rispettava il segnale di arresto provocando lo sbandamento di un ciclomotore il cui conducente cadeva rovinosamente e invadeva la corsia del senso di marcia opposta, andando a collidere con un'altra autovettura che sopraggiungeva. NATUZZI Alessandro dichiarava di essersi trovato sul posto del sinistro intento a passeggiare nelle vicinanze della propria abitazione, e di aver assistito alla dinamica dell'incidente in esame. Lo stesso riferiva che il giorno dopo l'accaduto si recava presso gli Uffici della Polizia Municipale di Taranto per riferire del sinistro in esame su richiesta di un amico di nome Michele, non meglio generalizzato. Le dichiarazioni rese dai due testimoni apparivano chiaramente costruite al fine di avvalorare la richiesta di risarcimento danni. Successivamente veniva accertato che quanto dichiarato da GIURANO Vito è assolutamente inverosimile, tenuto conto che, dal punto in cui egli diceva essersi trovato non è visibile la zona interessata dall'asserito sinistro, data la conformazione della strada che risulta essere un tratto curvilineo volgente a destra. A conferma il personale della pg operante si recava sul posto del sinistro per effettuare rilievi fotografici. Si riportano i fotogrammi di riferimento:





Riguardo le dichiarazioni rese da NATUZZI Alessandro si evidenzia che egli risultava residente in Talsano alla via Trani, luogo distante almeno due chilometri dal luogo del sinistro, contrariamente a quanto da lui sostenuto in sede di audizione. Venivano quindi acquisiti i rilievi effettuati dal personale di Polizia Locale di Taranto, intervenuto in data 29/05/2013 alle ore 18.40 sul luogo del sinistro. Dalla ricostruzione effettuata si appurava che:

- CARDELLICCHIO Francesco veniva sanzionato perchè conduceva il motoveicolo HONDA targato DS60474 sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Dall'esame del sangue presso l'ospedale SS Annunziata di Taranto si riscontrava la notevole presenza di metaboliti della cocaina;
- Il motoveicolo HONDA targato DS60474 risultava privo di copertura assicurativa e lo stesso CARDELLICCHIO Francesco era sprovvisto dell'abilitazione a condurre il veicolo;
- Al momento dell'intervento della Polizia Municipale, sul luogo del sinistro non erano presenti i testimoni NATUZZI Alessandro e GIURANO Vito, indicati come testimoni oculari da CARDELLICCHIO Francesco;
- ARIANTE Sergio, parte antagonista del sinistro, dichiarava che la perdita del controllo del motoveicolo condotto da CARDELLICCHIO Francesco era da attribuire presumibilmente alla presenza di un tombino ubicato al centro dell'intersezione stradale.

LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ILLECITI PROVENTI

Mediante estrapolazione di informazioni attingibili dall'Anagrafe Tributaria, la PG operante procedeva ad indagini patrimoniali. Tali rilevamenti, in particolare, consentivano il riscontro delle informazioni pervenute anonimamente. In un passaggio della segnalazione TORTORELLA Carmine veniva descritto come "possessore di molti beni immobili, intestati ai vari figli e di grosse automobili che cambia periodicamente".

In effetti i dati estrapolati confermavano l'attendibilità della segnalazione poiché TORTORELLA Carmine e TORTORELLA Antonio, nel corso degli ultimi anni, risultavano aver acquistato numerosi beni immobili ed attività commerciali, pur non disponendo ufficialmente di adeguate risorse reddituali, almeno in base alle dichiarazioni fiscali presentate. Sovvengono le dichiarazioni di TAGLIENTE Maria Carlotta laddove afferma che l'agenzia TORTORELLA era solita pretendere la percentuale del 50% del risarcimento liquidato indebitamente. Le notevoli disponibilità finanziarie da parte di TORTORELLA Carmine e la loro provenienza illecita erano state entrambe confermate dalle informazioni fornite da SEMENOVSKAYA Nadezdha e dalla predetta TAGLIENTE Maria Carlotta. In particolare, SEMENOVSKAYA Nadezdha ha premesso che i medici sodali del TORTORELLA Carmine venivano ben retribuiti per la cura degli "affari" illeciti gestiti dal suo ex convivente; costui, a tal'uopo, prelevava denaro contante dalle proprie casseforti per eseguire i pagamenti nei confronti dei sanitari compiacenti. La stessa fonte ha riferito di essere a conoscenza di ingenti somme nella disponibilità di TORTORELLA Carmine, tutte provento delle truffe perpetrate a danno delle assicurazioni. Il denaro veniva custodito in numerose casseforti o ricorrendo ad altri sistemi di conservazione. Le casseforti in uso al TORTORELLA, sempre secondo l'assunto sostenuto dalla predetta, erano dislocate nella camera da letto della villa di San Vito di Taranto, mentre altri ricettacoli adibiti alla custodia di denaro contante si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia ed in un box posto di fronte all'ingresso della stessa. La dichiarante, infine, ha accennato agli acquisti di vari immobili e di locali commerciali, effettuati nel periodo della loro convivenza. TAGLIENTE MARIA CARLOTTA ha riferito che gli accordi con il TORTORELLA Carmine, circa la ripartizione dell'illecito profitto che sarebbe stato conseguito con le truffe alle società di assicurazioni, prevedevano, come già riferito, la ripartizione al 50% delle somme residuali al netto delle "spese" che il TORTORELLA aveva dovuto sostenere per l'organizzazione. Il notevole flusso di denaro è, altresì, documentato dalle intercettazioni acquisite; al riguardo, risultavano particolarmente significative la telefonata intercettata al prog. 3137 dec. 241/15, intercorsa tra TORTORELLA Antonio e l'avv. SANARICA Teresa alla quale il Tortorella raccomandava di farsi corrispondere dalla compagnia di assicurazione il proprio onorario ufficiale, separatamente, sul proprio conto bancario, a mezzo bonifico, quella registrata al prog.1351 dec.245/15 del 25/05/2015, nel corso della quale TORTORELLA Carmine riferiva a FRANCISCHIELLO Umberto di aver ricevuto un assegno scaturito da un risarcimento danni per incidente stradale, titolo che egli avrebbe consegnato soltanto in cambio del denaro dovuto, sia a lui che al legale; vanno ricordate anche le conversazioni registrate ai prog. 3875-3921-3963-4013-4016 nelle quali TORTORELLA Antonio, presentandosi come l'avv. LO FRANCO, contattava più volte la UNIPOL Banca per cambiare assegni relativi a risarcimenti di due assistiti.

Si riportano le conversazioni di riferimento.

08/06/2015, ore 17:32:40 uscente dall'utenza telefonica nr. 349 intestata ed in uso a TORTORELLA Antonio, verso l'utenza telefonica nr. 32802 intestata ed in uso a SANARICA Teresa

TERESA: ma il venti percento non te lo da di morale..

ANTONIO: lo danno sempre quindi vedi un attimo se riesci a tirarlo..perche' loro lo riconoscono sempre..la nazional swiss non e' una compagnia come le altre..ee..il morale lo riconosce sempre..quindi chiama vedi..

TERESA:uu..

ANTONIO: il pagamento..su bonifico perche' altrimenti e' un casino..impossibile ..

TERESA: si..questo..si pero' questo punto vogliono la delega notarile..il pagamento con bonifico su conto del cristiano ?..

ANTONIO: no sul conto ..sul conto tuo te lo fanno tranquilla ..non ti chiedono niente di particolare..la nazional swiss..

TERESA:uu..

ANTONIO: anzi loro lo preferiscono..

TERESA: senti il venti percento mo vediamo quanto e' mo aspetta..

ANTONIO: mille e due sarebbero..

TERESA: mille e due..quindi dovremmo arrivare a ottomila quasi...

ANTONIO: vedi che e' capace che te lo fa chiama ..chiama di guarda..il danno morale me lo dovresti riconoscere..superato il tre per cento la nazional swiss lo riconosce a tutti..

25/05/2015, ore 19:26:04 uscente dall'utenza telefonica nr. 33931 intestata a TORTORELLA CARMINE verso l'utenza telefonica nr. 3932 intestata ed in uso a Franceschiello Umberto

UMBERTO: Ehi compa..e' arrivato?

CARMINE: Ehi..iess..iess..adesso che ce l'ho in mano posso dire che e' arrivato..

UMBERTO: va bene compa..

CARMINE: hai capito?..

UMBERTO: mo lo chiamo..

CARMINE: ehi..

UMBERTO: di..

CARMINE: ma mi deve prima portare i soldi dell'avvocato e i miei..se no l'assegno non ne do..

UMBERTO: e' normale..

CARMINE: eh..

17/06/2015, ore 09:15:15 uscente dall'utenza 0804421523 in uso a impiegata della Unipol Banca, verso l'utenza telefonica nr. 349 intestata a TORTORELLA ANTONIO

DONNA: Unipol Banca buongiorno..

ANTONIO: buongiorno dallo studio Lo Franco da Taranto...

DONNA: lo studio ?..

ANTONIO: Lo Franco...avevo inviato praticamente il mio collaboratore dei documenti

via mail per dei cambi..

DONNA: uum..

ANTONIO: per Di Bello Massimiliano e Di Bello Vincenzo..mi hanno detto di richiamare mercoledì..

DONNA: si..allora guardi siccome al momento ..mi faccia vedere un attimo quale e' ...Di Bello ?..

ANTONIO: la scorsa settimana erano state inviate..

DONNA: che io non c'ero..però adesso recuperiamo tutto..eccolo qua..niente allora guardi eeee...uuuu..oggi assolutamente non si riesce a cambiare perché ci sono dei cambi prenotati lunedì e martedì...che ammontano quasi trentamila euro e quindi...non riesco a fare nessun tipo miracolo in tal senso..eeee...uuuu...ci dobbiamo riaggiornare per ..più che altro per la disponibilità dei contanti..va..

ANTONIO: ah..

DONNA: devo avere disponibilità dei contanti..eee..niente poi vabe questi documenti sono quasi illeggibili però poi vedo di fare ..eee..ci dobbiamo .. ci dobbiamo riaggiornare.. provi a chiamarmi domani sempre a questa ora vediamo un po' come sono messa ... va bene..

ANTONIO: va bene...

18/06/2015, ore 09:11:38 uscente dall'utenza 0804421523 in uso a dipendente della Unipol Banca, verso l'utenza telefonica nr. 349 intestata a TORTORELLA

ANTONIO

UNIPOL BANCA: Unipol Banca buongiorno!...

ANTONIO: Buongiorno..dallo studio LO FRANCO...da Taranto..dovevo richiamare oggi per sapere se i due DI BELLO era possibile fare il cambio...

UNIPOL BANCA: Sì..allora eh...ma devono venire per forza insieme?...

ANTONIO: Ee sì...perché gli accompagno personalmente altrimenti dovrei fare due volte da Taranto...

UNIPOL BANCA: In totale quanti erano?.. un cin..un novemila euro (9.000,00) più o meno?

ANTONIO: Sì..più o meno quella cifra...

UNIPOL BANCA: più o meno nove...eee...senta ci dobbiamo aggiornare più tardi perché io di uno dei due sto aspettando la malleva..quello che supera i cinquemila euro...

ANTONIO: Ha ok!!...

UNIPOL BANCA: Hè!...

ANTONIO: Vuole che la richiamo per le undici?...ce la facciamo tra un paio di ore?...

UNIPOL BANCA: Ee,..se ..se me l'hanno fatt...cioè se me la fanno perché questa qua veramente .. non è.. eee..non è...ee.. cioè si richiede agli uffici no di direzione e la richiesta ..però..

ANTONIO:...

UNIPOL BANCA: adesso..DI BELLO Massimiliano.. ecco..quello di 5.800,00 allora

faccio un sollecito ..vediamo se..

ANTONIO: Si vuole appuntare il mio numero magari mi chiama appena sa qualcosa?...

UNIPOL BANCA: Sì..potreste cortesemente ..(l'addetta della banca digita il sollecito e lo ripete mentre lo scrive)..il numero dell'avvocato?... sì. numero?...Avvocato?!....

ANTONIO: Ee.. LO FRANCO...

UNIPOL BANCA: LO FRANCO..sì..

18/06/2015, ore 12:33:14 uscente dall'utenza 0804421523 in uso a dipendente della Unipol Banca, verso l'utenza telefonica nr. 34950 intestata a TORTORELLA

ANTONIO

UNIPOL BANCA: Unipol Banca buongiorno...

ANTONIO: Buongiorno...dallo studio LO FRANCO da Taranto.....

UNIPOL BANCA: sette,otto. nove.....(L'operatrice è intenta a un conteggio)....

ANTONIO: Vorrei sapere se avete avuto autorizzazione per DI BELLO Massimiliano al cambio.....

UNIPOL BANCA:e venti.....un attimo....

ANTONIO: Sì!.....

UNIPOL BANCA: Non mi sembra....però controlliamo....eh.....ho mandato l'email di sollecito stamattina...

ANTONIO: sì....

UNIPOL BANCA:.....quando ci siamo sentiti..però...non...voi non siete stati contattati giusto?... avevo indicato anche il vostro numero per eventuali...

ANTONIO: No..non.. niente...

UNIPOL BANCA: Niente.....no non mi hanno risposto ancora eh!

ANTONIO: Uhh!...

UNIPOL BANCA: Io comunque ho il vostro numero se mi dovessero rispondere.. cioè ormai ..oggi cos'è ..oggi giovedì...niente...se comunque se mi danno utorizzazione nel pomeriggio io vi chiamo così vi organizzate per domani.. va bene?....

ANTONIO: Va bene... la ringrazio...

UNIPOL BANCA: Ok!...

ANTONIO: gentilissima....

19/06/2015, ore 10:39:03 uscente dall'utenza telefonica nr. 0804421523 in uso a dipendente della Unipol Banca verso l'utenza telefonica nr. 349 intestata a

TORTORELLA ANTONIO

UNIPOL BANCA: Unipol banca!!...

ANTONIO: buongiorno.. dallo studio LO FRANCO da Taranto..avevo prenotato due cambi dovevamo avere l'autorizzazione per uno solo mancava....

UNIPOL BANCA: hu!...

ANTONIO: abbiamo novità? DI BELLO VINCENZO..DI BELLO MASSIMILIANO..

UNIPOL BANCA: hu! un attimo soltanto...è.....(telefonata in attesa).....

UNIPOL BANCA: Pronto??....

ANTONIO: Si..

UNIPOL BANCA: chiami tra una mezzoretta perchè la ..la collega ha in cassa perchè è scollegato il terminale quindi non riesce ad..a.. ad entrare nel merito. Ci sentiamo tra una mezzora...

ANTONIO: va bene, la richiamo tra poco...

Tanto premesso si riportano i dati emergenti dalla consultazione degli atti sottoposti ad imposta di registro, riferibili all'ultimo quinquennio:

➤ TORTORELLA Carmine risulta essere stato "parte" nei seguenti atti oggetto di registrazione

• ANNO 2014

- acquirente di fabbricato del valore di € 150.000,00, data stipula 27.03.2014;
- venditore in contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricato del valore di € 140.000,00, data stipula 20.02.2014 (acquirente LONGOBARDI Alfonso);
- "dante causa" in locazione di fabbricato del valore di € 7.200,00, data stipula 20.02.2014;
- venditore in contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricato del valore di € 80.000,00, data stipula 25.02.2014 (acquirente GORAZD IWONA AGNIESZKA);
- "dante causa" in locazione di fabbricato del valore di € 4.320,00, data stipula 01.07.2014;
- "dante causa" in locazione di fabbricato del valore di € 4.200,00, data stipula 01.07.2014;
- "dante causa" in locazione di fabbricato del valore di € 7.500,00, data stipula 01.07.2014;

• ANNO 2013

- "dante causa" in locazione di fabbricato del valore di € 4.200,00, data di stipula 01.03.2013;

• ANNO 2012

- acquirente di fabbricato del valore di € 30.000,00, data di stipula 09.05.2012;
- acquirente di fabbricato del valore di € 30.000,00, data di stipula 09.05.2012;
- "dante causa" in locazione di fabbricato del valore di € 7.200,00, data di stipula 01.02.2012;

- ANNO 2011

- “avente causa” in successione nella proprietà di immobile del valore di 139.478,00, unitamente ad altre tre persone fisiche, in data 23.06.2011;
- “avente causa” in successione nella proprietà di immobile del valore di 144.047,00, unitamente ad altre tre persone fisiche, in data 23.06.2011;
- “dante causa” in locazione di fabbricato del valore di € 4.200,00, data stipula 01.11.2011;

- ANNO 2010

- acquirente di macchinari del valore di € 1.400,00, data stipula 10.02.2010;
- “dante causa” in locazione di fabbricato del valore di € 7.200,00, data stipula 01.04.2010;

➤ TORTORELLA Antonio

- ANNO 2013

- “avente causa” (unitamente alla ALEAL Srl) in locazione di azienda del valore di € 120.000,00, data stipula 13.06.2013;
- acquirente in compravendita di crediti del valore di € 25.000,00, data stipula 13.06.2013.

- ANNO 2011

- conferente per la costituzione del capitale di una società, unitamente ad altra persona fisica, per un valore di € 3.600,00;

Sempre con l’ausilio della banca dati dell’anagrafe tributaria le acquisizioni immobiliari sopra rilevate sono state comparate con l’ammontare dei redditi dichiarati, nei corrispondenti periodi da entrambi i proprietari acquirenti. Di seguito vengono riportate le informazioni reddituali desunte dalle dichiarazioni fiscali presentate:

➤ TORTORELLA Carmine

- ANNO D’IMPOSTA 2014

- Reddito o perdita delle attività professionali pari a € -969,00;
- Acquisti immobiliari nell’anno 2014 effettuati per euro 150.000;

- ANNO D’IMPOSTA 2013

- Reddito Imponibile di € 26.413,00 (di cui € 22.854,00 Redditi da fabbricati);

- ANNO D’IMPOSTA 2012

- Reddito Imponibile di € 11.824,00 (di cui € 17.887,00 Redditi da fabbricati);

- Acquisti immobiliari nell'anno 2012 effettuati per euro 60.000;

• ANNO D'IMPOSTA 2011

- Reddito Imponibile di € 16.100,00 esclusivamente da fabbricati);

• ANNO D'IMPOSTA 2010

- Reddito Imponibile di € 12.916,00.

➤ TORTORELLA Antonio

• ANNO D'IMPOSTA 2014

- Reddito Netto di € 3.022,00;

• ANNO D'IMPOSTA 2013

- Reddito Netto di € 3.932,00;

- Acquirente di crediti dell'importo di euro 25.000,00 ed affittuario di azienda commerciale (valorizzata per euro 120.000,00) unitamente a persona giuridica;

• ANNO D'IMPOSTA 2012

- Reddito Imponibile di € 4.968,00;

• ANNO D'IMPOSTA 2011

- Reddito Netto di € 2.080,00;

- conferente di capitale sociale di una nuova società per complessivi euro 3.600,00;

• ANNO D'IMPOSTA 2010

- Reddito Netto di € 5.172,00.

Per i due contratti preliminari sopra menzionati nei quali TORTORELLA Carmine è parte venditrice, mentre LONGOBARDI Alfonso e GORAZD Iwona Agnieszka risultano le parti acquirenti, trattandosi di contratti a titolo oneroso a contenuto patrimoniale per rilevanti importi, stipulati tra controparti legate da rapporti qualificati, rispettivamente per attività di collaborazione per illeciti fini e per convivenza more uxorio, si è proceduto ad acquisire i relativi atti oggetto di registrazione. La consultazione della banca dell'anagrafe tributaria consentiva di accertare, tra l'altro, che nell'anno 2014 TORTORELLA Carmine è risultato venditore in contratto preliminare di compravendita stipulato in data 20.02.2014 dell'immobile sito in Taranto alla via Emilia n. 79 al prezzo di € 140.000,00, in favore di LONGOBARDI Alfonso, il quale dall'esito delle indagini è risultato essere persona molto vicina a TORTORELLA Carmine quantomeno perché coinvolto in due sinistri simulati (cfr.

capi di imputazione 18 e 24). Lo stesso Tortorella risulta alienante in un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 25.02.2014 e relativo all'immobile sito in San Vito Taranto alla via Meda n. 7 al prezzo di € 80.000,00, in favore di GORADZ IWONA AGNIESKA, la quale dall'esito delle indagini è risultata essere l'attuale compagna e convivente di fatto di TORTORELLA Carmine, nonché persona coinvolta in due sinistri falsi (cfr. capi di imputazione 3 e 21); ancora l'indagato in questione è acquirente in un atto stipulato in data 27.03.2014 relativo all'immobile sito in Taranto alla via Menole n. 3 (frazione di San Vito) al prezzo di € 150.000,00.

Tali operazioni che risultano poste in essere in evidente sequenza cronologica venivano approfondite a mezzo esame dei relativi contratti stipulati. Di seguito si riportano i dati che si ritengono meritevoli di attenzione:

-all'art. 9 del contratto preliminare di compravendita stipulato tra TORTORELLA Carmine e LONGOBARDI Alfonso, veniva stabilito il pagamento di € 70.000,00 (pari al 50% del prezzo totale dell'immobile) a titolo di caparra confirmatoria da parte dell'acquirente al momento della sottoscrizione del medesimo accordo, ovvero in data 20.02.2014;

-all'art. 9 del contratto preliminare di compravendita stipulato tra TORTORELLA Carmine e GORAZD Iwona Agnieszka, veniva stabilito il pagamento di € 50.000,00 (oltre il 60% del prezzo totale dell'immobile) a titolo di caparra confirmatoria da parte dell'acquirente al momento della sottoscrizione del medesimo accordo, ovvero in data 25.02.2014;

- a pagina due del contratto che vedeva acquirente il Tortorella venivano riportate le modalità di pagamento dell'immobile e cioè l'emissione di tre assegni postali dell'importo di € 50.000,00 ciascuno in data 25.03.2014.

Orbene i contratti preliminari di compravendita evidenziano notevoli similitudini ed entrambi all'art. 9 prevedono un notevole impegno da parte degli acquirenti a titolo di caparra confirmatoria. Atteso quanto già riferito circa il legame tra le parti interessate dai contratti preliminari di compravendita, si ritiene necessario evidenziare che non veniva stipulato alcun rogito pure stabilito all'art. 6 di ambedue i contratti preliminari di compravendita in parola e precisamente nelle date del 24.03.2014 e 31.03.2014. Infatti dalla consultazione della Banca Dati SERPICO si può verificare che gli immobili sono tuttora di proprietà di TORTORELLA Carmine. LONGOBARDI Alfonso non risulta percettore di reddito dal 2008 e vive in condizioni disagiate ed anche GORAZD Iwona Agnieszka non risulta percettrice di reddito dal 2010.

Appare, pertanto, inverosimile che LONGOBARDI Alfonso e GORAZD Iwona Agnieszka abbiano avuto la disponibilità delle somme rispettivamente di € 70.000,00 e € 50.000,00 da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria, ma attraverso tale stratagemma il Tortorella si è precostituita una giustificazione di disponibilità impiegate per i propri acquisti; tuttavia in seguito si evidenzierà che i due promittenti acquirenti, a loro volta, ovviamente sotto la regia del Palombella, apparivano titolari di alcune somme.

Nel corso delle attività di indagine, inoltre, venivano autorizzate le richieste di accesso all'anagrafe dei rapporti, inoltrate nelle date 23.06.2015 e 03.09.2015 nei confronti, tra

l'altro, di GORAZD Iwona Agnieszka onde individuare gli istituti bancari e i corrispondenti rapporti bancari. Dall'esito degli ulteriori accertamenti è risultato che:

- a) GORAZD Iwona Agnieszka è intestataria di libretto postale n. 000043200222 in cointestazione con D'ANGELO Marco;
- b) in data 18.02.2014, sul libretto di cui sopra veniva versato assegno circolare n. 4021436276 dell'importo di € 45.422,29 dell'istituto bancario ICCREA Banca recante la data del 05.02.2014 recante quale beneficiario D'ANGELO Marco.

Si ribadisce che D'ANGELO Marco è figlio di BARRA Lucia, la quale, in data 19.09.2011, risulta aver costituito, al 50% con TORTORELLA Antonio, una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "T. & D. DI TORTORELLA ANTONIO E BARRA LUCIA S.N.C.", mentre, in data 13.06.2013, nell'ambito di un contratto di affitto di azienda, la predetta cedeva un credito di € 25.000,00 a TORTORELLA Antonio esigibile al 30.09.2013.

In merito all'altra operazione veniva inoltrata espressa richiesta all'istituto bancario BCC di San Marzano di San Giuseppe al fine di conoscere la provvista impiegata per l'emissione dell'assegno circolare n. 4021436276 dell'importo di € 45.422,29. Il vice direttore generale del predetto istituto bancario rispondeva significando che l'ordinante dell'assegno circolare n. 4021436276 è risultato essere LO FRANCO Luigi a mezzo addebito sul proprio c/c n. 08/654 in essere presso la filiale della BCC di San Marzano di San Giuseppe; inoltre veniva indicata la provvista del citato assegno circolare n. 73601858 dell'importo di € 52.289,16 in favore di D'ANGELO Marco quale rinveniente da un rimborso assicurativo. Mediante l'ausilio della Banca Dati IVASS veniva individuato il sinistro in argomento che vedeva coinvolto D'ANGELO Marco: esso, risalente al 19/10/2010 e riguardante il D'ANGELO e SEMERARO Bartolo è stato denunciato il 13/06/2011 mediante richiesta risarcimento presentata dal patrocinatore TORTORELLA Antonio per conto di D'ANGELO Marco con allegato modello CAI.

La dinamica indicata è la seguente: l'autovettura RENAULT Megane targata CM 964 AW, condotta da SEMERARO Bartolo, all'intersezione stradale tra via Minniti e via Messapia, investiva D'ANGELO Marco che in qualità di pedone attraversava le strisce pedonali poste in corrispondenza della predetta intersezione. L'agenzia investigativa incaricata dalla società assicuratrice poneva in risalto la circostanza che l'investitore SEMERARO Bartolo aveva riferito di aver apposto firma congiunta sul modello CAI laddove tale firma risultava mancante. Sempre l'agenzia investigativa rilevava che dall'escussione della parte offesa D'ANGELO Marco emergevano elementi idonei a ritenere dubbia la natura del sinistro in quanto sia l'investitore e sia la vittima non avevano effettuato riferimento alcuno a contusioni al viso e alla testa, pur essendo state dichiarate tali lesioni. A parere dell'agenzia le dichiarazioni rese dalle due parti appaiono difformi. Significativa, inoltre, è una altra circostanza: D'Angelo Marco, pur risultando studente, di fatto gestisce un bar sito nei pressi del lido Fata Morgana sulla litoranea salentina che risulta intestato a Barra Lucia, persona che, come si è visto sopra, è persona vicina ai Tortorella. L'iter risarcitorio del sinistro in parola, per il resto,

riflette il consolidato modus operandi dell'organizzazione. Della documentazione medica contenuta nel fascicolo del sinistro è parte la certificazione del "Centro Diagnostico SAN PIO" che già nei numerosi sinistri falsi analizzati avvalorava le lesioni denunciate e permetteva l'incremento di spese mediche. Inoltre D'ANGELO Marco veniva assistito dall'avv. LO FRANCO Luigi che avanzava richiesta di risarcimento nella misura di € 260.000,00.

Le operazioni bancarie derivanti dai contratti preliminari di compravendita tra TORTORELLA Carmine, LONGOBARDI Alfonso e GORAZD Iwona Agnieszka sono volte a giustificare la provvista per l'acquisto dell'immobile considerate le dichiarazioni dei redditi presentate che attesterebbero la scarsa capacità reddituale di TORTORELLA Carmine, nonché ad occultare la grande disponibilità di denaro contante provento dell'illecita attività.

Pertanto, si deve presumere che entrambe le promesse di vendita immobiliare (alle quali non sono conseguite le definitive vendite immobiliari) siano state strumentali all'obiettivo di occultare la provenienza illecita delle somme che il TORTORELLA Carmine avrebbe incassato (nelle date del 20.02.2014 e del 25.02.2014, ma che in realtà già deteneva, non tracciate ed in contanti) al fine di giustificare la rilevante somma di 150.000 euro corrisposta poco più di un mese dopo l'acquisto di un nuovo bene immobiliare.

Da una integrazione proveniente dal PM, si evince che, in data 8 luglio 2016, la P.G. operante depositava un seguito di informativa da cui emergevano le seguenti operazioni registrate sul conto corrente n. 76210863 di Poste Italiane intestato a TORTORELLA Carmine: a) accredito bollettino di c/c di € 71.800,00 in data 21/02/14; b) accredito bollettino di c/c di € 50.000,00 in data 01/03/14. La P.G. operante ha anche provveduto a collegare le operazioni menzionate con altre che erano state già precedentemente accertate: in particolare le transazioni segnalate come sospette, in cui TORTORELLA CARMINE è risultato promittente venditore dell'immobile sito in Taranto alla via Emilia n. 79 per il prezzo di € 140.000,00 in favore di LONGOBARDI Alfonso, nonché promittente venditore dell'immobile sito in San Vito Taranto alla via Meda n. 7, promesso in vendita, al prezzo di € 80.000,00, a GORADZ IWONA AGNIESKA. In riscontro ad apposita richiesta, Poste Italiane, il 13.06.2016, ha comunicato l'origine delle anzidette operazioni fornendo le seguenti informazioni:

-bollettino di € 70.000,00 pagato da LONGOBARDI Alfonso con rimborso (addebito) da Libretto Nominativo Ordinario n. 43118594 co-intestato a LONGOBARDI Alfonso e DE TUGLIE Margherita acceso in data 27.01.2014;

-bollettino di € 50.000,00 pagato da GORAZD Iwona Agnieszka con rimborso (addebito) da Libretto Nominativo Ordinario n. 43200222 co-intestato a D'ANGELO Marco e GORAZD Iwona Agnieszka acceso in data 08.02.2014.

La P.G. operante ha, pertanto, proceduto ad accertare l'origine della somma di € 70.000,00 anch'essa poi terminata nella disponibilità di TORTORELLA Carmine.

Pertanto a mezzo consultazione della Banca Dati IVASS veniva individuato un sinistro stradale denunciato come accaduto in data 05.12.2012 che vedeva coinvolta DE

TUGLIE Margherita e da cui scaturiva un risarcimento in favore della medesima proprio dell'importo di € 70.000,00.

Si procedeva, poi, all'esame della documentazione prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni AXA in relazione al sinistro stradale che aveva visto coinvolta DE TUGLIE Margherita.

Dall'analisi della documentazione del fascicolo del sinistro si evidenzia la totale mancanza di rilievi peritali effettuati nei confronti del veicolo MERCEDES Classe A targato CN495DW condotto e di proprietà di LACARBONARA Mario, indicato come il mezzo che avrebbe investito DE TUGLIE Margherita. La circostanza alquanto anomala è suffragata anche dalla comunicazione proveniente dall'ufficio antifrode direzione sinistri della "AXA Assicurazioni", datata 15.06.2016, con la quale è stata inviata la documentazione compresa nel fascicolo relativa al sinistro; interessante è la seguente appostazione: "precisando che, dalle informazioni acquisibili consultando il sistema informatico, non sono presenti accertamenti relativi a rilievi fotografici o perizie tecniche."

Pertanto si è proceduto ad accertamenti nei confronti dell'autovettura coinvolta nel sinistro in argomento; è emerso che l'autovettura MERCEDES Classe A 170 CDI targata CN498DW risulta essere stata di proprietà di LACARBONARA Mario dal 01.03.2012 al 05.12.2012, data, quest'ultima, che corrispondeva al giorno del sinistro stradale. Dall'esame della documentazione si è rilevato che la richiesta di risarcimento danni veniva formulata dall'avv. DAL CIN Alessandra per conto dell'assistita DE TUGLIE Margherita in data 22.01.2013. Nella richiesta veniva rappresentato che il sinistro stradale era accaduto il 05.11.2012 alle ore 19.30. La medesima richiesta veniva nuovamente inoltrata il 15.02.2013 con la rettifica in calce della data del sinistro al 05.12.2013. Ancora nel fascicolo inviato dalla "AXA Assicurazioni" risultava corrispondenza informatica in data 16.12.2013 ed in data 17.12.2013 intercorsa tra l'avv. LO FRANCO Luigi e il Dott. CITINO Giuseppe della Direzione Servizio al Cliente e Sinistri della AXA Assicurazioni. Dal contenuto della corrispondenza l'avv. LO FRANCO Luigi si rivela il reale patrocinatore della richiesta di risarcimento in essere per conto di DE TUGLIE Margherita, accettando la proposta di transazione dell'importo di € 75.000,00 pervenuta dal Dott. CITINO Giuseppe; del resto risultava che l'avv. DAL CIN Alessandra, patrocinatrice formale di DE TUGLIE Margherita, è moglie del Lo Franco. La denuncia del sinistro stradale da parte di LACARBONARA Mario avveniva a mezzo modello CAI pervenuto solo in data 31.01.2013, ovvero a distanza di quasi due mesi dalla data del sinistro indicata, e, addirittura, dopo che la AXA Assicurazioni con apposita lettera del 30.01.2013 aveva richiesto di formulare la relativa denuncia a LACARBONARA Mario. Il modello CAI presenta un'unica firma, probabilmente quella di LACARBONARA Mario e riporta, come data del sinistro, il 05.12.2012. Il certificato del Pronto Soccorso n. 186779 - SS ANNUNZIATA - di Taranto, attestante l'intervento nei confronti di DE TUGLIE Margherita, è datato 05.12.2012 ed attesta che la paziente era sottoposta a cure a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 04.12.2012. Sullo stesso modello CAI è indicata la presenza di testimoni, che, tuttavia, non erano stati generalizzati nell'apposito spazio. Sempre

dall'esame della documentazione si è appreso che il medico legale di parte della DE TUGLIE Margherita era il Dott. FEDELE Emanuele. Dalla consultazione del fascicolo era stato rinvenuto invito a presentarsi a visita medico legale, datato 05.09.2013, del Centro Liquidazione Danni della AXA Assicurazioni di Bari, che incaricava quale medico legale il Dott. VITALE Leonardo. In data 18.10.2013, sempre il Centro Liquidazione Danni della AXA Assicurazioni di Bari, aveva predisposto un altro invito a visita medico legale, stavolta presso il Dott. DI FAZIO Aldo in via Dante n. 38 di Matera. La relazione medico legale effettuata dal medico fiduciario Dott. DI FAZIO Aldo, per conto della AXA Assicurazioni evoca "qualche perplessità in merito all'errore di data riportata sul certificato di PS", pur in assenza di elementi per approfondire in tale ambito". Il sinistro stradale dal quale era scaturito l'elevato risarcimento danni in favore di DE TUGLIE Margherita, deve essere ritenuto simulato: evidenti sono le similitudini con altri sinistri, già evidenziati nel corso delle indagini. Il sinistro ha le medesime dinamiche del sinistro D'ANGELO/SEMERARO, ampiamente documentato nella richiesta di misura di cui al capo di imputazione n. 40. In definitiva è sin troppo evidente che, attraverso i due contratti ad effetti obbligatori, il Tortorella ha giustificato l'acquisizione delle somme derivate dai sinistri simulati. Investendo, poi, il denaro di illecita provenienza, nell'acquisto dell'immobile di via Menole.

Può dirsi, così, terminata la esposizione dei fatti oggetto delle imputazioni.

I gravi indizi di colpevolezza.

Nel corso della esposizione che precede si è avuto modo di porre in rilievo, di volta in volta, gli elementi che rendevano fondata l'ipotesi accusatoria in esame, sicché appare opportuno, onde evitare inutili ripetizioni, riportarsi a quelle considerazioni che, in definitiva, tendevano ad evidenziare i gravi indizi di colpevolezza. Stante, tuttavia, la innegabile importanza può richiamarsi in questa sede il contributo fornito alle indagini da persone informate sui fatti e particolarmente qualificate per i ruoli rivestiti nell'intera vicenda. Ci si intende riferire, innanzitutto, alle dichiarazioni, di contenuto altamente accusatorie, rese da TAGLIENTE Maria Carlotta. In estrema sintesi attraverso queste ultime si consolidava il dato probatorio già acquisito in quanto la predetta attestava definitivamente la "vocazione" dell'agenzia Tortorella a denunciare a numerosi istituti assicurativi sinistri stradali simulati avvalendosi di una fitta rete di collaboratori. Ha aggiunto la Tagliente che gli apparenti danneggiati da simulati sinistri stradali si sottoponevano a numerosi esami strumentali, sebbene le lesioni non fossero riconducibili agli eventi denunciati e in alcune casi si presentavano presso le citate strutture soggetti sotto falso nome che presentavano importanti lesioni fisiche; ne conseguiva che le certificazioni attestanti avvenute visite obiettive, eseguiti esami strumentali o diagnostici in genere o cicli di terapia avevano valenza documentale ideologicamente divergente dal vero ed, in effetti, gli interessati dichiaravano, in diversi casi, di non essersi sottoposti a visite o ad accertamenti strumentali o di non aver mai sostenuto cicli di terapia. Al riguardo TAGLIENTE Maria Carlotta

riconosceva la grafia di MANGIERI Alessandra su documentazione proveniente dalla srl. PHYSIO SERVICE ed, in particolare, la predetta riconosceva anche il modello prestampato solitamente utilizzato da MANGIERI Alessandra nella gestione del proprio centro estetico denominato FISIOBENESSERE, corrente in Taranto alla via Anfiteatro n. 212/A.

Altre, non meno connotate da valenza accusatoria, dichiarazioni provengono da SEMENOVSKAYA Nadezhda, già convivente di Tortorella Carmine e persona utilizzata da costui nel contesto di sinistri simulati. A buon ragione, quindi, la predetta ha potuto evocare la sussistenza di una organizzazione verticistica capeggiata da TORTORELLA Carmine e TORTORELLA Antonio dedita all'organizzazione di falsi incidenti stradali a danno delle compagnie di assicurazioni; la stessa fonte ha effettuato riferimenti alla strumentalizzazione da parte della stessa organizzazione di patologie preesistenti rispetto l'evento sinistroso simulato, laddove le patologie non venivano inventate del tutto. Non sono carenti i riferimenti ad un collaudato collegamento con legali, medici e titolari di centri medici, tutti ben disponibili ad aderire alle richieste provenienti dai Tortorella, interessati al conseguimento di indebiti risarcimenti effettuati da compagnie di assicurazione. La Semenovskaya ha ricordato l'utilizzo di attestazioni sanitarie e certificazioni mediche false come quelle compilate da MANGIERI Alessandra, ovvero da TORTORELLA Carmine, Antonio e Tiziana, nonché l'utilizzo di falsi testimoni che venivano appositamente retribuiti, per avvalorare i sinistri artificiosamente costruiti. Completano il quadro il riferimento alle notevoli disponibilità economiche di TORTORELLA Carmine derivanti dall'attività illecita.

Sempre in materia di gravi indizi vanno richiamati i contenuti, talvolta assolutamente espliciti, delle numerose conversazioni intercettate, nonché gli esiti dei servizi predisposti a riscontro di quanto captato: in tale modo, pertanto, si è conseguita la piena prova delle ipotesi ragionevolmente formulate sulla scorta del contenuto delle conversazioni.

Infine non solo sintomatiche, ma addirittura decisive appaiono le insuperabili contraddizioni emergenti tra le varie dinamiche indicate dalla stessa persona nel corso delle indagini; a tale proposito va evidenziato l'affidabile metodo seguito dal personale operante che ha assunto, in un primo momento, a sommarie informazioni testimoniali varie persone risultanti coinvolte nei sinistri caduti nella sfera di attenzione e, successivamente, essendo emersi elementi di reità, ha proceduto ad interrogatori con la presenza, ovviamente, del difensore: ebbene spesso i soggetti in questione si sono avvalsi della facoltà di non rispondere a riprova della carenza assoluta di argomenti difensivi e quando tale evenienza non si è verificata si è avuto modo di assistere a sorprendenti mutamenti di rotta ancora più indicativi della simulazione posta in essere.

Conclusivamente può dirsi che tutti i fatti contemplati dall'editto di accusa risultano provati nella di loro dimensione ontologica da gravi indizi di colpevolezza a carico di coloro indicati quali autori degli stessi.

Qualificazione giuridica delle condotte

Le opzioni recepite dal titolare dell'azione penale appaiono ineccepibili anche con riferimento al reato associativo, ancorché vada ristretto il novero dei partecipanti rispetto alla prospettazione accusatoria.

Occorre premettere che elementi costitutivi di tale reato sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell'illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri). E' ricorrente in giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Cass. Sez. I sent. n. 10107 del 1998, ric. Rossi e altri). Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993, ric. Beni ed altro) che l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nella manifestazione, da parte di almeno tre persone, di una disponibilità e di un impegno permanenti a svolgere determinati compiti, al fine di realizzare fatti delittuosi. E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il predetto programma criminoso. Da ciò infatti derivano il danno immediato per l'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l'oggetto giuridico dei delitti programmati, poiché l'impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente l'elemento umano disponibile e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo. Nel definire i caratteri della condotta tipica di partecipazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan) ha precisato che «il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid pluris", che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della costituzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Quello, cioè, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed

in vista del perseguimento dei suoi scopi». Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988, ric. Altivalle) la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità.

La Suprema Corte ha sottolineato che, per la integrazione del reato in esame, occorre l'*affectio societatis scelerum*, cioè la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del 1991). L'*affectio societatis* si correla, quindi, alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 2543 del 1993). In quest'ottica, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI sent. n. 16164 del 1989, ric. Romano) ha evidenziato che «per ritenere sussistente la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, non è sufficiente l'accordo per la realizzazione di uno o più delitti tra quelli che formano oggetto del comune programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione della volontà dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l'associazione è stata costituita». Si è conseguentemente specificato che il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere e nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato (anche continuato) avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso), con la realizzazione dei quali si esaurisce, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri; Cass. Sez. V sent. n. 3340 del 1999, ric. P.M. in proc. Stolder ed altri). L'esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminali (Cass. Sez. VI sent. n. 6728 del 1989, ric. Calvano), può essere comunque desunta anche da *facta concludentia*, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza dell'organizzazione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7789 del 1987, ric. Gravosio). La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del 1994, ric. Nannerini) ha esplicitato che «per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è

necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale, e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile l'affectio societatis dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità». Con riguardo alla prova dell'adesione del soggetto all'associazione per delinquere, è stato precisato che «una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, "per facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale» (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri). Con riferimento all'elemento soggettivo la giurisprudenza ha altresì evidenziato che si tratta di un reato a dolo specifico; occorre quindi, oltre alla «coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice», anche la consapevolezza «di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di un'associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune, divenuto, così, "causa comune" (civilisticamente intesa) dell'agire del singolo e dell'ente» (Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985, ric. Arslan, che ha aggiunto: "naturalmente non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale". La condotta punibile, pertanto, deve considerarsi realizzata se risultano dimostrati, sul piano oggettivo, l'inserimento strutturale del singolo in una siffatta organizzazione, e, sul piano soggettivo, l'affectio societatis, cioè la consapevolezza e la volontà di far parte dell'illecito sodalizio, condividendone gli scopi. Poiché il disvalore penale del fatto si impernia sulla stabile permanenza del vincolo associativo fra almeno tre persone, e sulla convergenza della loro volontà

verso la realizzazione del comune ed indeterminato programma criminoso, ne consegue che il contributo del singolo deve essere finalizzato a cooperare alla permanenza dell'organizzazione associativa, e non solo alla realizzazione di uno dei fini specifici del sodalizio. Come è stato osservato in dottrina, la condotta del partecipe, per assumere rilevanza penale, deve potersi ricondurre ai principi di materialità e di offensività che informano il nostro ordinamento, escludendo la illiceità di meri atteggiamenti psicologici. Pertanto la prova della partecipazione del singolo all'associazione non può esaurirsi nella dimostrazione di un'adesione monosoggettiva di carattere formale o ideale, ma deve estendersi alla verifica dell'apporto, anche minimo ma comunque non insignificante, arrecato alla vita dell'associazione.

Alla luce dei criteri esposti deve concludersi che solo i componenti della famiglia Tortorella vanno considerati partecipi di un sodalizio criminoso avente i requisiti previsti dall'art. 416 CP. Invero in quel contesto ristretto si decidevano le linee di condotta e si effettuava la programmazione delle imprese delittuose le quali richiedevano necessariamente per la loro realizzazione l'apporto di terzi. Quest'ultimi, quindi, venivano cooptati di volta in volta secondo le contingenti esigenze e, a quanto è dato ricavare dalle risultanze processuali, gli stessi aderivano incondizionatamente in vista di un loro tornaconto personale di natura patrimoniale; si trattava, in definitiva, di prestazioni pur sempre occasionali, ancorché ripetitive, ricompensate attraverso la corresponsione di un onorario in senso lato anche se non è carente, come si è visto, il riferimento ad una percentuale destinata ad essere corrisposta a coloro che si prestavano ad essere attori dei simulati sinistri. Certamente tale riferimento non è idoneo a modificare la natura delle cose; ciò che rileva è che tutta la corte di avvocati, medici, fisioterapisti, attori, falsi testimoni per professione era esclusa completamente dalla fase decisionale e cioè da un momento estremamente qualificante ai fini della configurabilità del reato associativo: vi era in costoro la consapevolezza di agevolare con la propria prestazione il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla associazione, ma indubbiamente le condotte si fermano al livello del mero concorso perché l'ideazione del programma li vedeva sostanzialmente assenti. L'accordo criminoso, pertanto, si manifestava in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, ma non si trasfondeva nell'attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali dotato della consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati. I componenti della famiglia Tortorella, come già anticipato, hanno, invece, dato vita ad un vero e proprio sodalizio criminoso che supera sicuramente la dimensione propria coesione del vincolo familiare perché fu creata una struttura, neppure rudimentale, al fine di attuare il programma criminoso i cui contorni si apprezzano perfettamente.

ESIGENZE CAUTELARI

Si premette che la richiesta del PM. è stata formulata esclusivamente con riferimento al reato associativo. In estrema sintesi si sono esposte sopra le ragioni per le quali le condotte sussumibili nel perimetro di tale imputazione sono solo quelle ascritte a Tortorella Carmine, Tortorella Antonio e Tortorella Tiziana; ne consegue che la valutazione delle esigenze cautelari deve essere limitata alla posizione di questi ultimi. Ed, allora, appare agevole affermare la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze: innanzitutto quella connessa alla acquisizione di ulteriori elementi di prova ben potendosi prevedere che gli indagati possano adoperarsi per disperdere dati documentali relativi a sinistri simulati non ancora emersi, ben potendosi ipotizzare che la produzione effettiva del sodalizio si sia estesa negli anni oltre i limiti sin qui affiorati. Inoltre gli stessi indagati, forti del loro potere di persuasione ed anche di intimidazione (già rilevabile dalla circostanza di aver indotto decine di persone a prestarsi alla realizzazione dei loro progetti), potrebbero contattare sia nuove potenziali fonti di prova e sia gli accusatori al fine di ottenere da costoro ritrattazioni. A tale proposito molto opportunamente il titolare dell'azione penale ha richiamato il contenuto di una conversazione intercettata che appare sintomatica della volontà degli indagati di inquinare le prove: trattasi della conversazione intercorsa tra MANGIERI ALESSANDRA e la TORTORELLA (conv. 1447 - 1451 -1452 del R.I.T. 301 - 15) da cui si evince che il sodalizio ha acquisito la consapevolezza della possibilità di eventuali perquisizioni tanto da ritenere necessario distruggere la documentazione presente all'interno dell'agenzia. Non difettano, poi, intercettazioni di conversazioni intercorse tra i TORTORELLA ed i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni alla PG. operante; tali contatti evidenziano immediatamente la loro causale che è da individuarsi nella esigenza del Tortorella di suggerire all'interlocutore di turno la versione da sostenere: è il caso di SCATIGNA CARLA.

Senza dubbio più tangibile è il pericolo di reiterazione di condotte della stessa indole poiché gli episodi in esame rappresentano solo un momento di una articolata attività delinquenziale posta in essere dagli indagati la cui personalità si staglia in termini di particolare allarme sociale.

Premesso che la locuzione "reati della stessa specie" deve assimilarsi a quella prevista dall'art. 101 CP. secondo cui devono ritenersi rispondenti alla stessa indole non solo i reati che violano una identica disposizione di legge, ma anche quelli che presentano caratteri fondamentali comuni, appare appena il caso di ricordare che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale la sussistenza della esigenza cautelare in questione può essere dedotta anche solo dalle modalità e circostanze del fatto: "In tema di esigenze cautelari costituite dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. Peraltro nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze del fatto una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere; invero le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato ove la

condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cass. pen. sezione II[^] 12 luglio 2007). Pertanto appare opportuno ribadire che, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, poiché la pericolosità dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla sua personalità, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, è legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto e dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Invero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente. Sotto altro profilo il parametro della concretezza, richiamato dall'art. 274/1, lett. C) c.p.p., non si identifica con quello dell'attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, tale requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, della esistenza di elementi concreti ovvero non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto indagato possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti tra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale. E a tal fine deve aversi riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie; alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari; all'ambiente in cui il delitto è maturato; alle vite anteatta dell'indagato e a ogni altro elemento compreso tra quelli enunciati nell'art. 133 c.p. (cfr. Cass., sez. I, 10.1.2007, n. 7176).

Tanto premesso appare agevole ritenere la sussistenza della esigenza predetta, nelle richieste connotazioni di concretezza ed attualità se solo si pone mente che è operante da vario tempo nel capoluogo jonico una struttura facente capo agli indagati istituzionalmente tesa alla costruzione, in scala "industriale", di sinistri simulati; ciò significa che quotidianamente il clan Tortorella si industria per reiterare i collaudati moduli operativi abbondantemente emersi nel contesto della brillante operazione di PG. Accade di rado che il pericolo di reiterazione sia così efficacemente apprezzato.

Il complesso delle esigenze sopra rappresentate consente di individuare nella più grave misura cautelare l'unica adeguata: allo stato le apprezzate esigenze cautelari non possono essere salvaguardate con misura diversa da quella in vigore in quanto la personalità degli imputati è tale da non offrire adeguate garanzie in ordine al rispetto di obblighi connessi a misura più gradata che, per la saltuarietà dei controlli e per l'inevitabile affidamento all'autocontrollo dei sottoposti, appare del tutto insufficiente, avuto riguardo alle spinte criminogene evidenziatesi che richiedono una severa opera di contrasto della capacità a delinquere. L'assunto che precede rivela la sua fondatezza anche qualora fosse prevista la applicazione di congegni elettronici di sorveglianza poiché lo spessore criminale manifestato è tale da non potersi escludere la prosecuzione della illecita attività nei luoghi di arresti domiciliari, sia pure sotto la forma dell'organizzazione e del coordinamento, giacché i predetti congegni segnalano

l'allontanamento del sottoposto, ma non già gli eventuali contatti, preclusi dal regime cautelare, con persone estranee al nucleo familiare e che potrebbero sostituirsi nelle mere modalità operative. In tal senso non è ostativo il comma 2-bis, secondo periodo, dell'art. 275 c.p.p. dal momento che è plausibile che, tenuto conto dei delitti, la pena irroganda sarà superiore a tre anni di reclusione anche tenuto conto delle diminuzioni per i riti alternativi eventualmente prescelti.


Si procede per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque e, pertanto, non si ritiene che con la sentenza di condanna possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, attesa la gravità delle azioni criminose poste in essere; del resto ha chiarito la giurisprudenza del SC. che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione del beneficio ex art. 163 CP. (cass. Sez. unite 28 ottobre 2010).

PTM.

Letti ed applicati gli artt. 282, 291 e 292 cpp. applica a Tortorella Carmine, Tortorella Antonio e Tortorella Tiziana, come sopra generalizzati, la custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di associazione per delinquere.

Ordina che gli agenti e gli ufficiali di PG. provvedano alla cattura degli stessi e alla immediata traduzione presso la più vicina casa circondariale con avvertenza della facoltà di nominare difensore di fiducia che, se effettivamente nominato, dovrà essere tempestivamente avvisato. Dispone che sia data notizia a questo ufficio della avvenuta notifica al più presto. Manda alla cancelleria affinché provveda alla trasmissione della presente ordinanza in duplice copia al PM. richiedente perché ne curi l'esecuzione, nonché al direttore dell'istituto penitenziario per le incombenze di cui all'art. 94 comma 1° bis disp. att. cpp. e al servizio informatico di cui all'art. 97 stesse disposizioni att. cpp. Rigetia nel resto la richiesta del PM.

Taranto 13 gennaio 2017



Il Giudice
Giuseppe TOMMASINO

Per copia conforme all'originale

Taranto, 13-1-2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(MARIA RITA DE VALERIS)